



DETERMINAZIONE N. 269 DEL 18/03/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - RISORSE

Oggetto:

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO (CIG) ZCA310B0EB. PROROGA DEL SERVIZIO IN CORSO.

Responsabile del procedimento: **LELLI MARINA**

Responsabile del provvedimento: **NUCCI NICCOLO'**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.: **2**

Elenco:

- | | |
|----------|-----------------------------|
| 1 | Disciplinare di gara |
| 2 | Capitolato |

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO (CIG) ZCA310B0EB. PROROGA DEL SERVIZIO IN CORSO.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE "RISORSE"

Premesso che:

- con Determinazione n. 609 del 27/07/2018, all'esito di procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, il Comune di Campi Bisenzio ha disposto l'aggiudicazione definitiva del servizio di brokeraggio assicurativo alla Società Aon S.p.a.;
- il contratto stipulato a seguito della suddetta aggiudicazione definitiva è in scadenza il prossimo 18/03/2021;
- la clausola broker è inserita nelle polizze assicurative in essere, con le seguenti scadenze:
 - 30/11/2021: polizze All Risks Property e Tutela Legale;
 - 30/01/2022: polizza All Risks Opere d'Arte;
 - 30/04/2022: polizza RCT/RCO;
 - 30/11/2022: polizze Kasko e Libro Matricola Auto;
 - 30/11/2023: polizze Infortuni e RC Patrimoniale e Professionale,

Considerato che:

- il servizio di brokeraggio o attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste, ai sensi dell'art. 106 del Codice delle Assicurazioni "nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
- le attività del broker consistono nell'analisi dei rischi, nella definizione delle specifiche contrattuali, nell'individuazione delle compagnie assicurative idonee, nella gestione dei contratti, nell'assistenza nella liquidazione dei danni, nell'aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi e sull'andamento del mercato assicurativo;
- il servizio non comporta oneri finanziari diretti a carico del Comune in quanto l'attività di brokeraggio viene remunerata tramite le percentuali di provvigione che il broker ottiene sui premi imponibili corrisposti alle compagnie assicurative;

Verificato che:

- nello svolgimento di tutte le procedure di gara per le coperture assicurative, la consulenza del broker è stata indispensabile ed ha fatto registrare un considerevole risparmio di spesa rispetto all'andamento di mercato;
- non sono presenti né all'interno del Settore competente né all'interno dell'Ente, figure professionali qualificate e/o specializzate nella materia delle assicurazioni;

Ritenuto opportuno:

- continuare ad avvalersi della collaborazione di un broker il quale, in virtù delle sue competenze tecniche e della sua conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'ente e di individuare le migliori formule assicurative in rapporto ai costi da sostenere;
- garantire l'erogazione senza soluzione di continuità delle prestazioni dedotte nel contratto di brokeraggio assicurativo, impedendone l'interruzione in vista delle sopra indicate scadenze legate alle procedure di gara per l'affidamento del servizio di coperture assicurative fondamentali per l'Ente, con particolare riferimento a quelle imminenti delle Polizze All Risks Property e Tutela Legale;

Valutato pertanto di:

- procedere ad affidare il servizio di brokeraggio per una durata pari a 3 anni con previsione della facoltà di disporre la proroga tecnica ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, dando avvio alla procedura di gara ritenuta idonee;

- disporre la proroga del contratto attualmente in essere con Aon s.p.a. in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del contratto sottoscritto *inter partes* per la durata di sei mesi, valutato quale il tempo utile allo svolgimento e alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente;

Richiamati:

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prescrive che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione agli stessi patti e condizioni, ove tale facoltà sia prevista nel bando e nei documenti di gara, e limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di individuazione del nuovo contraente;

Tenuto conto che:

- il servizio non comporta oneri finanziari diretti a carico del Comune per le ragioni sopra dedotte;
- l'importo stimato del contratto, tenuto conto che le provvigioni offerte nel precedente contratto di brokeraggio erano pari al 5,5%, e allo 0,01% per libro matricola, per la durata stimata di tre anni è pari ad Euro 30.517,20;
- ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 l'importo a base di gara deve tenere conto anche degli eventuali periodi di rinnovo o proroga del servizio e pertanto l'importo complessivo è pari ad Euro 35.603,39;

Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi del Trattato, di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e smi, e dei termini di conclusione della procedura aperta di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), della Legge 120/2020:

- attivare una procedura ordinaria aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con applicazione della riduzione dei termini procedurali ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi, in quanto, trattandosi di procedura ad evidenza pubblica, è sempre ammissibile, anche in vigore di un sistema derogatorio per gli appalti come quello introdotto dalla legge 120/2020, poichè garantisce la massima apertura al mercato nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, efficacia e tempestività, in ottemperanza agli obiettivi di accelerazione degli appalti che il Governo si è posto;
- adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione del servizio, che individua e valorizza il miglior progetto tecnico che sarà alla base della gestione, la cui natura richiede specifici requisiti di idoneità professionale e competenze specialistiche;
- stabilire la durata del nuovo contratto di servizio di brokeraggio in 3 anni, con la possibilità di esercitare una proroga del servizio per ulteriori mesi 6 nell'eventuale necessità di concludere le procedure per l'individuazione del nuovo contraente;

Considerato che per quanto riguarda il presente provvedimento:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquisire il servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Campi Bisenzio;
- b) l'oggetto del contratto consiste nella prestazione di attività di intermediazione assicurativa di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005;
- c) la sua forma e la stipula saranno corrispondenti alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 50/2016, art. 32, comma 14;
- d) la modalità di scelta del contraente è individuata nella procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con i termini ridotti di cui agli artt. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 8

comma 1 lett. c) della Legge 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, e che quindi occorre procedere mediante utilizzo della piattaforma START- Sistema di acquisti telematici Regione Toscana;

Considerato che, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e che il Comune di Campi Bisenzio risulta iscritto nell'anagrafe con il codice AUSA 0000240817;

Rilevato che l'intervento in oggetto è rispettoso della situazione emergenziale attuale e delle varie esigenze dei potenziali concorrenti, anche in caso di maggiori restrizioni che potrebbero essere introdotte, in corso di procedura, sia dal Governo centrale che dalla Regione Toscana e dalle Autorità Sanitarie, nonché dal Comune committente stesso, in quanto:

- trattasi di prestazione di natura intellettuale;
- viene garantita la finalità partecipativa, propria di ogni procedura di gara, assicurando la par condicio tra i concorrenti e la massima partecipazione e favorendo l'agevole compimento dei relativi oneri,
- la procedura di gara è svolta interamente con modalità telematiche sulla piattaforma START, in modo da garantire la pubblicità e la trasparenza di tutte le operazioni di gara;
- le sedute pubbliche del seggio di gara potranno essere svolte a distanza, in videoconferenza, e, ai fini partecipativi, saranno assicurati ai concorrenti congrui termini per le attività organizzative e adeguate forme di pubblicità;
- le sedute della commissione giudicatrice, in modalità riservata, potranno essere svolte a distanza, con collegamenti da remoto, in coerenza con l'art. 77, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte e tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni;

Richiamati gli artt. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 1, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (conv. con legge 7 agosto 2012, n. 135) relativi alla possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di ricorrere a convenzioni sottoscritte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite Consip Spa ovvero di utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti e di recedere dal contratto in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione migliorativa;

Verificato che, al momento, non sono state attivate convenzioni per le prestazioni in oggetto da parte di Consip Spa né presso il Negozio Elettronico della Regione Toscana, e neppure è presente sul Mercato Elettronico un prodotto corrispondente al servizio in appalto;

Ritenuto pertanto di dover:

- indire la gara per l'affidamento del servizio in questione e procedere all'approvazione del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di gara, allegati sub. A e B a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione, rinviando a successivo atto per l'affidamento del servizio di pubblicità legale;
- svolgere la gara utilizzando la procedura telematica START, sulla base degli schemi utilizzati di norma per le procedure di gara della Regione Toscana;
- disporre contestualmente la proroga contrattuale del servizio di brokeraggio assicurativo aggiudicato ad Aon S.p.A. con determinazione n. 609 del 27/07/2018, agli stessi patti, oneri e condizioni per mesi sei, fino al 18/09/2021;

Dato atto che:

- come da documentazione agli atti, per l'affidamento del servizio in questione è stato acquisito attraverso l'apposito sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il codice CIG ZCA310B0EB;
- per la proroga del contratto in corso, invece, non occorre acquisire un nuovo CIG, pertanto il CIG assegnato è il medesimo acquisito in occasione dell'affidamento del servizio, ossia n. Z6A23CD2F7;
- trattandosi di servizio di importo inferiore ad Euro 40.000,00 non è dovuto il contributo all'ANAC, per effetto, da ultimo, della Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del DUP 2021-2023 e successivi aggiornamenti e modifiche;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23/12/2020, di approvazione del "Bilancio di Previsione 2021/2023" e successivi aggiornamenti e modifiche;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2021 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 9/03/2021 di approvazione "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2021/2023;

Attestata la regolarità amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Verificata la propria competenza in quanto il sottoscritto dott. Niccolò Nucci risulta incaricato, con decreto sindacale n. 73 del 10/12/2019, della direzione del Settore "Risorse" con decorrenza 01/01/2020;

DETERMINA

- 1) di indire la gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo mediante procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con riduzione dei termini ex art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 comma 1 lett. c) della Legge 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) di svolgere la gara utilizzando la procedura telematica START - Sistema di acquisiti telematici della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 sulla base degli schemi utilizzati di norma per le procedure di gara della Regione Toscana;
- 3) di approvare il Disciplinare di gara ed il Capitolato, redatti a tale scopo dall'ufficio e allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di rinviare a successivo atto per l'affidamento del servizio di pubblicazione legale con conseguenti determinazioni di spesa;
- 5) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Lelli, Responsabile della U.O. 3.2. Risorse Tributarie e Partecipazioni;
- 6) di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art. 1, co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

- 7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del 3° Settore - Risorse
Dott. Niccolò Nucci

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate